

Analisi dei più recenti e significativi provvedimenti legislativi, relativi al settore agroalimentare, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale nazionale e comunitaria.

a cura di **Gaetano Forte**
Avvocato, Studio Legale Avv. Gaetano Forte

Chiarimenti sull'etichettatura facoltativa delle carni bovine

Mipaaf, prot. n. 7770 del 13 aprile 2015

Oggetto: D.m. 16 gennaio 2015 recante «Nuove indicazioni e modalità applicative del regolamento CE 1760/2000 per quanto riguarda il Titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a seguito delle modifiche introdotte dal regolamento UE 653/2014». Chiarimenti sull'etichettatura facoltativa delle carni bovine

Con la nota in esame il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) ha fornito chiarimenti sul nuovo sistema, semplificato, di etichettatura facoltativa delle carni bovine.

Come si ricorderà, il regolamento UE 653/2014 recante «modifica al regolamento CE 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine» ha soppresso il "Sistema di etichettatura facoltativo", istituendone uno semplificato dove le informazioni facoltative aggiunte devono essere oggettive, verificabili e comprensibili per il consumatore nonché conformi alla legislazione "orizzontale" in materia di etichettatura di cui al reg. UE 1169/2011.

Per gli operatori o le organizzazioni che intendono riportare in etichetta una serie di informazioni considerate ad alto valore aggiunto, non desumibili dalla documentazione ufficiale (sistema di allevamento, razione alimentare, tipologia di alimentazione, trattamenti terapeutici, epoca di sospensione dei trattamenti tera-

peutici, benessere animale, razza o tipo genetico), il d.m. 16 gennaio 2015, che ha sostituito il d.m. 30 agosto 2000, non prevede più l'obbligo dell'approvazione da parte del Mipaaf del disciplinare di etichettatura facoltativa, ma la semplice comunicazione del possesso dello stesso ed il suo deposito presso l'Ufficio DISR VII (cosvir10@pec.politicheagricole.gov.it). L'Ufficio competente si limita a verificare la rispondenza del disciplinare e dei relativi Piani di autocontrollo alla vigente normativa.

La nuova disciplina sull'etichettatura facoltativa distingue due tipologie d'informazioni facoltative, che riportiamo di seguito.

- *Informazioni desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale* – Trattasi di informazioni quali: età, sesso, categoria del bovino adulto (vitellone, scottona ecc.), Regione di allevamento del bovino, periodo di allevamento in Italia ecc.. Tali indicazioni, per poter essere riportate in etichetta, non necessitano di un disciplinare, in quanto direttamente o indirettamente desumibili dal passaporto del bovino o dalla banca dati nazionale. La nota in esame riporta due esempi di procedure operative che l'operatore o l'organizzazione



© fotolia.com

ne deve mettere in atto per garantire la veridicità di informazioni per le quali non è necessario disporre di un disciplinare di etichettatura facoltativa.

Tali esempi riguardano l'indicazione della categoria del bovino adulto (vitellone, toro, manzo, vacca, scottona) e della Regione/azienda di allevamento.

• *Informazioni facoltative non desumibili dalla documentazione ufficiale* – In questo caso il disciplinare di etichettatura facoltativa costituisce presupposto di legittimità dell'attività di etichettatura e deve contenere tutti gli elementi richiamati all'articolo 9 del d.m. 16 gennaio 2015 e in cui è altresì indicata la procedura amministrativa di presentazione del disciplinare, nonché quella di istruttoria e verifica degli stessi.

Le informazioni facoltative, apposte sulle etichette della carne bovina (carcasce, mezzene, quarti, tagli anatomici, preconfezionati, preincartati ecc.), possono, tra l'altro, riguardare:

- l'animale: razza o tipo genetico, indicazioni relative al benessere animale;
- l'allevamento: sistema di allevamento, la razione alimentare, i trattamenti terapeutici, l'epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici, indicazioni relative all'alimentazione;
- la macellazione: periodo di frollatura delle carni.

Per ogni porzione commerciale di carne venduta al taglio, anche nel caso che l'operatore o l'organizzazione intenda fornire indicazioni facoltative, deve essere garantita, in prossimità della carne posta in vendita, un cartello, visibile al consumatore, che riporti sia le informazioni obbligatorie che quelle facoltative. Le informazioni, esposte in prossimità del banco di vendita, devono essere poste in modo tale che il consumatore possa individuare facilmente la carne a cui si riferiscono. Tale cartellonistica può essere affiancata da una etichetta, stampata automaticamente, che, oltre a fornire tutte le informazioni facoltative, deve riportare la denominazione completa o il logotipo dell'esercizio di vendita.

Viceversa, all'etichetta apposta sulle confezioni destinate al libero servizio (preimballi, preincar-

ti) può essere aggiunto un cartello, in prossimità della carne confezionata, contenente le stesse informazioni previste in etichetta.

L'etichetta, in qualsiasi momento della commercializzazione, deve essere apposta in maniera tale da non consentirne la riutilizzazione. Per non penalizzare le scelte già fatte dagli operatori che hanno investito per acquisire il valore aggiunto fornito dalle carni etichettate con informazioni facoltative legate, specialmente, alla razza, alle tecniche di allevamento e all'alimentazione dei bovini e per consentire la possibilità di continuare ad erogare i premi comunitari previsti dalla normativa vigente, si è ritenuto opportuno dare continuità all'attuale sistema di etichettature almeno per le informazioni facoltative. Inoltre, la nuova disciplina è necessaria perché in Italia non si sono ancora diffusi i disciplinari di produzione della carne bovina nell'ambito del Sistema di qualità nazionale (Sqn) introdotti con decreto ministeriale 4 marzo 2011.

Disposizioni transitorie

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 18 del decreto ministeriale 16 gennaio 2015, l'operatore o l'organizzazione che dispone di un disciplinare approvato dal Ministero delle Politiche agricole alimentare e forestali ai sensi del regolamento CE 1760/2000 e del decreto ministeriale 30 agosto 2000, con almeno le informazioni previste all'articolo 3, paragrafo 2, del suddetto decreto ministeriale 16 gennaio 2015, può continuare ad operare mantenendo lo stesso codice univoco nazionale se ha avviato l'attività di etichettatura entro il 13 dicembre 2014.

L'operatore o l'organizzazione che intende avvalersi di quanto disposto all'articolo 18, punto 1, del decreto ministeriale 16 gennaio 2015 circa la prosecuzione senza soluzione di continuità dell'attività di etichettatura facoltativa, deve darne comunicazione, entro il 30 aprile 2015, all'organismo di controllo designato, al Mipaaf e alla Regione o Provincia autonoma di Trento e Bolzano competente per territorio.

Gli operatori o le organizzazioni che dispongono di un disciplinare approvato dal Ministero delle Politiche agricole alimentare e forestali e

che risultano non operativi oppure autosospesi al 13 dicembre 2014, se non attivano detto disciplinare entro il 30 giugno 2015, sono considerati definitivamente non operativi e, pertanto, devono considerarsi decaduti.

Al fine di garantire la corretta applicazione delle procedure di etichettatura, le indicazioni fornite con decreto ministeriale 13 dicembre 2001 recante «Disposizioni applicative al regolamento CE 1760/2000 – Titolo II, Etichettatura carni bovine», dalla circolare n. 5 del 15 ottobre 2001 «Chiarimenti sulla predisposizione dei disciplinari», dalla circolare n. 1 del 9 aprile 2003 «Ulteriori chiarimenti sulle modalità applicative previste dal d.m. 30 agosto 2000», dalla circolare n. 1 del 15 febbraio 2008 «Ulteriori chiarimenti su informazioni facoltative» e dalla circolare n. 2 del 24 luglio 2008 «Chiarimenti su categorie vitello e vitellone» si applicano per la gestione delle informazioni facoltative apposte sulle carni bovine.

Indicazione dell'origine per carni fresche, refrigerate e congelate: le Q&A della Commissione UE

Commissione UE, 31 marzo 2015

Questions & Answers: New labelling rules for pigmeat, poultrymeat, sheepmeat and goatmeat,

Sul sito della Commissione europea è stato pubblicato un documento dal titolo "*Questions & Answers: new labelling rules for pigmeat, poultrymeat, sheepmeat and goatmeat, applicabile from 1 april 2015*", ove sono fornite risposte ad alcune domande concernenti l'applicazione del regolamento UE 1337/2013 che, dal 1° aprile 2015, ha introdotto l'obbligo d'indicazione dell'origine per le carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili. Di seguito, una sintesi dei chiarimenti resi dalla Commissione:

- i nuovi oneri di etichettatura riguardano le sole carni fresche, refrigerate e congelate da suini, pollame, ovini e caprini preconfezionate per la vendita al consumatore finale o alle collettività e non anche gli sfusi incartati nella macellerie;



vità e non anche gli sfusi incartati nella macellerie;

- le nuove norme di etichettatura non si applicano alle preparazioni di carni lavorate, come pasticci di carne, lasagne e prosciutto crudo. A tal proposito, è in corso di valutazione l'opportunità di estendere l'obbligo d'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza a tutte le specie di carni utilizzate come ingrediente;

- per quel che concerne gli imballaggi contenenti carni diverse, quali ad esempio le cosiddette confezioni barbecue, l'etichetta deve indicare le indicazioni d'origine obbligatorie per tutte le diverse carni non trasformate contenute nella confezione. Tuttavia le preparazioni di carni come le salsicce sono esenti da tali prescrizioni;

- non vi è alcun cambiamento in materia d'informazioni supplementari fornite su base volontaria, inclusi loghi o bandiere. Ciò posto, si ricorda che le nuove norme introducono semplicemente l'obbligo d'indicazione del luogo di allevamento e macellazione e che per vantare, su base volontaria, un'origine "completamente" nazionale è bene tener presente anche il luogo di nascita dell'animale (*n.d.r.*).

- le nuove regole di etichettatura d'origine si applicano anche alle carni pre-confezionate importate e vendute sul mercato UE. In questo caso, dovrà essere indicato il nome del Paese terzo di allevamento e macellazione. Se le informazioni sul sistema di allevamento non è noto (in maniera da non rispettare i tempi consentiti dal regolamento), in etichetta è possibile indicare: "Allevato in non-EU" ed il Paese di macellazione.